

Codice A1814A

D.D. 16 marzo 2016, n. 609

Autorizzazione idraulica, (PI 669 R. Lovassina) per la realizzazione di lavori di riordino idraulico del R. Lovassina, e reticolo secondario asta compresa tra i comuni di Pozzolo Formigaro e Frugarolo (AL). Cod. intervento AL_A18_217_14_89. Richiedente: Comune di Bosco Marengo.

Il Comune di Bosco Marengo, Via San Pio V, 4, p.iva 00366320067, in qualità di comune capofila tra i comuni di Pozzolo Formigaro, Bosco Marengo e Frugarolo, in virtù di un accordo di programma approvato dai comuni stessi con DCC n 30 del 30/11/2015, per il comune di Pozzolo Formigaro, con DCC 27 del 27/11/2015 per il comune di Frugarolo, con DGC n. 59 del 6/11/2015 per il comune di Bosco Marengo, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di manutenzione di tratti del R. Lovassina, ricadente in territorio comunale di Pozzolo Formigaro, Bosco Marengo e Frugarolo (AL).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Arch. Baldi Alessandro, (ordine architetti provincia di Alessandria), costituiti da relazione tecnica descrittiva, e da n.1 tavola grafica in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui sotto, che risultano oggetto dell'accordo di programma ed approvati dalla Giunta Comunale di Bosco Marengo con DGC n. 60 del 06/11/2015.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, in cui si evidenzia l'intenzione di procedere lungo l'asta del rio Lovassina ed affluenti, al diradamento delle fasce di vegetazione spondale arborea spontanea ed al decespugliamento delle sponde per circa 4600 ml in comune di Pozzolo Formigaro, per circa 3200 ml in comune di Bosco Marengo, per circa 3350 ml in comune di Frugarolo, nonché alla risagomatura del rio con asportazioni di detriti su tratti di circa 500 ml in comune di Pozzolo Formigaro, di circa 1130 ml in comune di Bosco Marengo, di circa 625 ml in comune di Frugarolo, per un ammontare di circa 1800 mc, si ritiene che gli interventi previsti, possano risultare ammissibili nel buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate e delle modalità d'intervento e delle delimitazioni delle aree sotto riportate.

1. il materiale sciolto proveniente dagli scavi e dalle riprofilature dovrà essere prioritariamente riutilizzato localmente a fini idraulici, per colature di erosioni o depressioni lungo tutta l'asta del rio e solo quello eventualmente in eccedenza potrà essere trasportato a discarica, al fine di ridurre gli oneri a favore degli interventi sul reticolo idrico;
2. per gli interventi in fregio alla viabilità non comunale dovranno essere acquisiti i relativi assensi dai soggetti competenti;
3. gli interventi "pulizia spalle pontini dai detriti di accumulo", dovrà avvenire senza interessamento delle fondazioni dei manufatti e riferito solo ad attraversamenti comunali;
4. gli interventi di risagomatura con modifica alla quote di fondo alveo, dovranno essere preceduti da un rilievo del profilo di fondo, con la definizione della nuova pendenza da perseguire nonché delle quote di ragguagliamento da rispettare durante l'esecuzione dei lavori;
5. gli interventi di decespugliamento dovranno avvenire senza l'utilizzo di barre trincianti e senza abbandono dei detriti in alveo;
6. non potranno essere eseguiti interventi in difformità da quanto sopra descritto;
7. non potranno essere eseguiti rialzi di sponda;
8. all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013);
9. nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i, tagliando le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti

più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde, con il rilascio di almeno il 20 per cento di copertura residua;

10. il taglio dell'essenze arboree se presenti in sponda attiva dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904;

11. i lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua e danni alle pubbliche o private proprietà.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. – deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Bosco Marengo, Via San Pio V, 4, p.iva 00366320067, in qualità di comune capofila tra i comuni di Pozzolo Formigaro Bosco Marengo e Frugarolo, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle tavole di progetto allegate all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) è fatto divieto assoluto di sradicare o abbruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904,

2) l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle delimitazioni areali e delle modalità riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; al termine dell'intervento dovranno essere rimosse le eventuali piste di transito in alveo e nelle aree demaniali ripristinando lo stato dei luoghi;

3) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo, ove necessario lungo l'asta del rio; le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4) durante l'esecuzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

5) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6) il committente dell'opera prima dell'inizio dei lavori dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;

7) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) interessati dai lavori e in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto permane l'obbligo in capo al soggetto autorizzato alla realizzazione del manufatto, di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessarie, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

9) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Arch. Mauro FORNO